



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**86**

del  
**28/11/2019**

(Proposta n. 86 del 28/11/2019)

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che l'art. 20, comma 1° del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che: *"Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, devono essere alienate o oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni che ricorrono anche in una delle seguenti condizioni:

- a)** partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b)** società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c)** partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d)** partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e)** partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f)** necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g)** necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

86

del

28/11/2019

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

**PRESO ATTO** che l'art. 4, comma 3, estende l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a società aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" mentre i commi da 4 a 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevedono l'ammissibilità di specifiche attività;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis, in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.ii. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fabriano in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lett. a) purché l'affidamento dei servizi, in corso o nuovi, sia avvenuta e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse partecipazioni rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

86

del

28/11/2019

**PRESO ATTO** che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 riguarda le partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche" in società ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016);

**CONSIDERATO** pertanto che dalla lettura combinata dell'art. 20 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si evince che, con riferimento alle "partecipazioni indirette", sono oggetto di revisione periodica quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una società "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata";

**PRESO ATTO** che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 adottato a norma dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ha ad oggetto solamente le partecipazioni -dirette ed indirette- in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Fabriano in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

**PRESO ATTO** altresì che in base al combinato disposto dell'art.20 e dell'art.2 del TUSP il Comune di Fabriano non possiede partecipazioni "indirette" per il tramite di società o di un organismo controllato dallo stesso singolarmente o congiuntamente ad altre Amministrazioni.

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento periodico obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

**VISTA** la Deliberazione n. 22 del 21/12/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni*" con annesso il modello standard di atto di rilevazione dati e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, contenente schede di rilevazione da compilare e trasmettere sia alla Corte dei Conti tempestivamente sia al MEF;

**DATO ATTO** che la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 costituisce un aggiornamento del piano di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.166 del 18/12/2018, che costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015;

**CONSIDERATO** che nella Relazione Tecnica di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Fabriano in enti di tipo societario alla data del 31/12/2018, in quanto l'Ente non possiede partecipazioni "indirette" per il tramite di società o di un organismo controllato dallo stesso singolarmente o congiuntamente ad altre Amministrazioni, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016;
- sono riportati gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente e sono, altresì, indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni;

**RITENUTO** pertanto:

- di prendere atto che nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione dell'AGRICOM srl, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso. Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della "Agricom srl" con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona). Lo stesso liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

delle imprese in data 13/03/2019;

- di prendere atto che è esclusa dalla revisione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 il GAL COLLI ESINI San Vicino soc. cons. a r.l. in applicazione all'articolo 26, comma 6-bis, inserito dall'articolo 1, comma 724 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- di mantenere le partecipazioni nelle altre società di cui all'allegata Relazione Tecnica, in quanto non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta viene richiesto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

**VISTI** i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13/05/2014 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs.267/2000;

### PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

1. di approvare, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Fabriano alla data del 31/12/2017 come eseguita nella relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il Comune di Fabriano non possiede partecipazioni indirette in riferimento al combinato disposto dall'art. 20 e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, oggetto di revisione periodica;
3. di prendere atto che nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione dell'AGRICOM srl, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della "Agricom srl" con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona). Lo stesso liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019;
4. di prendere atto che è esclusa dalla revisione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 il **GAL COLLI ESINI San Vicino soc. cons. a r.l.** in applicazione all'articolo 26, comma 6-bis, inserito dall'articolo 1, comma 724 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
5. di mantenere le partecipazioni nelle altre società di cui all'allegata Relazione Tecnica, in quanto non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
6. di trasmettere la presente Deliberazione a tutte le Società partecipate del Comune di Fabriano, quale atto di indirizzo a procedere nello stesso senso nei confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l'amministrazione comunale), dandone adeguata informazione all'Ente per le eventuali deliberazioni qualora necessarie;
7. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., a norma di quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – Marche, secondo quanto disposto dall'art. 20, commi 3 del D.Lgs. n. 175/2016;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n.



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

267/2000, stante l'urgenza di provvedere allo svolgimento delle attività conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

**10.** di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Moretti.

**Il Dirigente del Settore**

**“Risorse e Servizi Finanziari”**

**Dott.ssa Immacolata De Simone**

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Dott.ssa Immacolata De Simone )





# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**86**

del

**28/11/2019**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# **COMUNE DI FABRIANO**

**PROVINCIA DI ANCONA**

## **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNUALITA' 2018**

*(Art. 20 D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)*

***RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 DEL D.LGS. N.175/2016***



## INDICE

Premessa .....	4
1. Ambito di ricognizione società partecipate .....	4
2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge .....	6
2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 .....	6
2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto ...	6
2.2.1 Società che producono servizi di interesse generale .....	7
2.2.2 Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali.....	8
3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano .....	9
3.1 <b>FARMACOM FABRIANO SRL</b> .....	12
3.1.1 Analisi della partecipazione .....	12
3.1.2 Composizione del capitale sociale .....	13
3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	13
3.1.4 Fatturato conseguito nel triennio 2016-2018 e relativa media .....	13
3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	13
3.1.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018.....	13
3.1.7 Analisi delle attività .....	14
3.1.8 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	14
3.2 <b>AGRICOM SRL</b> .....	16
3.2.1 Analisi della partecipazione .....	16
3.2.2 Composizione del capitale sociale .....	17
3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	17
3.2.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	17
3.2.5. Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	17
3.2.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018.....	18
3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	18
3.3 <b>ANCONAMBIENTE SPA</b> .....	20
3.3.1 Analisi della partecipazione .....	20
3.3.2 Composizione del capitale sociale .....	21
3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	21
3.3.4. Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	21
3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	21
3.3.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018.....	22
3.3.7 Compensi Organi di Controllo relativi all'esercizio 2018.....	22

3.3.8 Analisi delle attività .....	22
3.3.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	24
<b>3.4 VIVASERVIZI SPA</b> .....	26
3.4.1 Analisi della partecipazione .....	27
3.4.2 Composizione del capitale sociale .....	27
3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	28
3.4.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	29
3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	29
3.4.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018.....	29
3.4.7 Compensi Organi di Controllo relativi all'esercizio 2018.....	29
3.4.8 Analisi delle attività .....	30
3.4.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	32
<b>3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.</b> .....	34
3.5.1 Analisi della partecipazione .....	34
3.5.2 Composizione del capitale sociale .....	35
3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	37
3.5.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	38
3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	38
3.5.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018.....	38
3.5.7 Compensi Organi di Controllo relativi all'esercizio 2018 .....	38
3.5.8 Analisi delle attività .....	39
3.5.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	39
<b>3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL</b> .....	41
3.6.1 Analisi della partecipazione .....	42
3.6.2 Composizione del capitale sociale .....	42
3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)	44
3.6.4 Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media .....	45
3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018 .....	45
3.6.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018 .....	45
3.6.7 Compensi Organi di Controllo relativi all'esercizio 2018.....	45
3.6.8 Analisi delle attività .....	46
3.6.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	46

## Premessa

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16.06.2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art.26, comma 11, del D.Lgs. n.175/2016 stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al **31 dicembre 2017**, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Fabriano al 31/12/2017.

La revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 costituisce un aggiornamento del piano di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.166 del 18/12/2018, che a sua volta costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

In applicazione dell'articolo 20, comma 4 del TUSP, il Piano annuale di razionalizzazione, approvato dal Consiglio Comunale competente, è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e reso disponibile alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'articolo 15 e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Marche, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

### 1. Ambito di ricognizione società partecipate

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "**partecipazione**" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "**partecipazione indiretta**" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, c. 1 lett. b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società. Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art.20, comma 1°, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- **“enti di diritto privato in controllo pubblico”**, di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;
- **“ente strumentale controllato”** ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

## 2. Tipologie di partecipazioni ammesse dalla legge

### 2.1 Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

L'art.20, comma 2 del TUSP stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, dando atto che nel triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro relativo al triennio 2015-2017 per l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2017 (vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Per quanto sopra esposto per essere considerate ammesse dalla normativa è necessario che le partecipazioni oggetto di ricognizione non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, sopra riportate.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP il **"fatturato"** in base al principio di omogeneità, viene determinato in analogia a quanto fatto in sede di revisione straordinaria delle partecipate, applicando i chiarimenti forniti dal portale Mef sezione Patrimonio della PA – modulo partecipazioni - secondo il quale *"ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. L.gvo n. 175/2016 il fatturato deve esprimere la misura della dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica (o tipica) . Il fatturato pertanto deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale "e prosegue" le indicazioni per il calcolo del fatturato della società oggetto di revisione straordinaria, per le imprese commerciali ed industriali deve intendersi le seguenti voci del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile:*

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- A5) *"altri ricavi e proventi "con esclusione dei contributi in conto esercizio del Conto Economico ex art- 2425 del codice civile"*

Ancora il MEF negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2019 pubblicato sul portale del MEF precisa che qualora nella voce A5) "Altri ricavi e proventi" siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.

### 2.2 Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto.

In base all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP le partecipazioni societarie dell'ente possono essere detenute se rientrano in una delle categorie di cui all'art. 4.



L'art.4, comma 1, dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica in positivo, nei limiti di cui al comma 1, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'articolo 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

I commi da 4 a 9 quater del medesimo articolo, in termini di specialità, prevedono l'ammissibilità di specifiche attività.

### 2.2.1 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di **servizi pubblici locali** che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che : **a)** è reso mediante una attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; **b)** fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di **distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, gestione servizio idrico.**



## 2.2.2 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'Ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi** e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.


La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni e servizi all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "**Le società in house** hanno come **oggetto sociale esclusivo** una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società **operano in via prevalente** con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities" cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

### 3. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano

Al 31 dicembre 2018 il Comune di Fabriano ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2018, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	<b>Società/ente</b>	<b>C.F. Partita Iva</b>	<b>% partecipa zione diretta</b>	<b>Società partecipate Comune di Fabriano</b>	<b>Note</b>
1	<b>Farmacom Fabriano s.r.l.</b>	02286900424	<b>100%</b>	Si	Società controllata
2	<b>Agricom s.r.l. In liquidazione</b>	02293460420	<b>100%</b>	Si	Società controllata
3	<b>Anconambiente s.p.a.</b>	01422820421	<b>5,398%</b>	Si	Società pubblica affidataria di servizi
4	<b>Vivaservizi s.p.a.</b>	02191980420	<b>4,37%</b>	Si	Società pubblica affidataria di servizi
5	<b>Meccano s. cons.le p.a.</b>	01146570427	<b>0,80%</b>	Si	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi
6	<b>Colli Esini San Vicino soc. cons. a r.l.</b>	01119560439	<b>1,66%</b>	Si	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione annuale delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette – in enti di tipo societario.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Fabriano in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Inoltre si precisa che in base al combinato disposto dell'art.20 e dell'art.2 del TUSP il Comune di Fabriano non possiede partecipazioni "indirette" per il tramite di società o di un organismo controllato dallo stesso singolarmente o congiuntamente ad altre Amministrazioni.

Pertanto il perimetro oggettivo della presente razionalizzazione periodica riguarderà soltanto le partecipazioni "dirette".


Per ciascuna delle società si riportano:

- i principali dati identificativi sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita IVA, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- tipologia di partecipazione;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;

- il numero di amministratori e sindaci;

Sulla base dei dati sopra indicati si eseguirà l'analisi della partecipazione in riferimento alla motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20 c. 2 del TUSP.

### 3.1 FARMACOM FABRIANO SRL



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.farmaciacfarmacomfabriano.it/">http://www.farmaciacfarmacomfabriano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000,00
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio Codice Ateco 477310

#### 3.1.1 Analisi della partecipazione

Farmacom Fabriano srl gestisce le due farmacie comunali. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni nn.33 del 16/03/2006 e 56 del 06/04/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano, proprietario esclusivo delle farmacie comunali, e la Farmacom Fabriano srl, società affidataria della gestione delle due farmacie comunali, sono regolati dal contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2007 che ha modificato lo schema di contratto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 20/04/2006 e smi.

### 3.1.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	20.000	100%

### 3.1.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Quota di partecipazione: 100%					
Valore della produzione	€ 2.486.735,00	€ 2.510.926,00	€ 2.496.363,00	€ 2.574.286,00	€ 2.510.244,00
Costi della produzione	€ 2.475.851,00	€ 2.433.133,00	€ 2.434.682,00	€ 2.512.674,00	€ 2.436.501,00
Indebitamento	€ 598.524,00	€ 636.859,00	€ 630.650,00	€ 675.282,00	€ 605.854,00
TFR	€ 88.109,00	€ 93.870,00	€ 104.765,00	€ 118.261,00	€ 131.744,00
Costo personale dipendente	€ 401.896,00	€ 382.435,00	€ 374.337,00	€ 384.744,00	€ 381.096,00
Capitale sociale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Patrimonio netto	€ 85.097,00	€ 127.360,00	€ 168.220,00	€ 206.838,00	€ 251.631,00
Risultato di esercizio	€ 6.382,00	€ 42.264,00	€ 40.860,00	€ 38.617,00	€ 44.794

### 3.1.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nel triennio 2016-2018 e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
€ 2.496.363,00	€ 2.574.286,00	€ 2.510.244,00	€ 2.596.964,00

### 3.1.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	10
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.1.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018

COMPENSI AMMINISTRATORE UNICO				
Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza	Compensi
Di Trapani Francesco	Amministratore Unico	26.04.2006	Fino a revoca	Euro 14.400,00

### 3.1.7 Analisi delle attività

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

### 3.1.8 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la Farmacom Fabriano srl produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 10 unità, come da nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso


riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;

- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

Pertanto la partecipazione societaria di **Farmacom Fabriano srl** non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.



### 3.2 AGRICOM SRL IN LIQUIDAZIONE



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PROCEDURE IN CORSO	In liquidazione dal 13/10/2018
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2025
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsrl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000,00
ATTIVITA'	La società ha per oggetto in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

#### 3.2.1 Analisi della partecipazione

Agricom srl in liquidazione è una società unipersonale a responsabilità limitata partecipata totalmente dal Comune di Fabriano che gestisce l'azienda agraria comunale. La costituzione della società è stata deliberata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.78 del 16/06/2006. Attualmente i rapporti tra il Comune di Fabriano e l'Agricom srl sono regolati dal contratto di servizio Rep. N. 6814 del 30/06/2006 a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 22/06/2006 la cui durata è stata prorogata fino al 30/06/2025 con Deliberazione di Giunta Comune n. 8 del 28/01/2014. Come si evince dall'Atto Costitutivo Rep. n. 3396 del 21/06/2006, l'Agricom srl svolge attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività

connesse oltre a qualsiasi attività di commercializzazione, studio ausiliario, complementare ed accessorio rispetto alle attività principali. Lo stesso contratto di servizio tra il Comune di Fabriano e la Società Agricom srl uninominale stabilisce che il servizio oggetto dello stesso riguarda l'attività di coltivazione dei fondi, silvicoltura, conduzione allevamento di bestiame ed attività connesse quali la trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nel normale esercizio dell'attività agricola oltre alla vendita di carni.

### 3.2.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Fabriano	10.000,00	100%

### 3.2.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Quota di partecipazione: 100 %					
valore della produzione	€ 261.516,00	€ 259.424,00	€ 184.566,00	€ 321.412,00	€ 186.486,00
costi della produzione	€ 234.956,00	€ 246.732,00	€ 185.677,00	€ 306.610,00	€ 198.142,00
Indebitamento	€ 786.245,00	€ 826.833,00	€ 842.219,00	€ 825.750,00	€ 721.474,00
TFR	€ 1.1198,00	€ 1.772,00	€ 2.513,00	€ 3.318,00	-
Costo personale dipendente	€ 93.798,00	€ 83.661,00	€ 56.350,00	€ 91.278,00	€ 66.429,00
capitale sociale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
patrimonio netto	€ 36.178,00	€ 32.319,00	€ 19.370,00	€ 20.405,00	- € 4.259,00
risultato di esercizio	€ 3.599,00	-€ 3.687,00	-€ 12.949,00	€ 983,00	-€ 24.610,00

### 3.2.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
€ 80.694,00	€ 151.677,00	€ 111.193,00	€ 114.522,00

### 3.2.5. Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.2.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018

COMPENSI AMMINISTRATORE UNICO				
Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza	Compensi
Curzi Aldo	Amministratore Unico	13.07.2015	Fino a messa in liquidazione società	Euro 6.480,00

### 3.2.7 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione stessa, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che, da un esame delle attività svolte, l'Agricom srl non possiede sia i requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art.4, comma 1) che di svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. In riferimento all'analisi della partecipazione nella società rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 è emerso che:

- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) in quanto non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 per le motivazioni sopra riportate;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2 lett. d) in quanto ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) in quanto, da una analisi delle condizioni economiche-finanziarie alla data del 23/09/2016, dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 (alla quale integralmente si rimanda) emergeva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, c.1 del D.Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione della Agricom srl mediante messa in liquidazione della stessa atteso che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 24, c. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Altrettanto è emerso in sede di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, come riportato nell'allegata Relazione Tecnica alla medesima deliberazione. Più specificatamente in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rilevava quanto segue:

- la società ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presentava nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;

- la società Agricom srl presentava una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante;

Pertanto l'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2018, giusto verbale Rep. n. 11223, a firma del notaio Cesare Ottoni ha deliberato:

- di porre la società in liquidazione, con decorrenza dalla data odierna;
- di attribuire i poteri per la liquidazione della società, per il prossimo triennio, decorrente dalla data di accettazione della carica, ad un liquidatore unico, che viene nominato nella persona del dottor Mauro Uffizialetti, nato a Fabriano il 10/10/1956 con domicilio a Fabriano, viale S. Scala 69/F;
- di conferire al liquidatore medesimo tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione stessa.

Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della "Agricom srl" con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona).


Ciò posto il liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019.

Passando all'analisi della partecipazione in Agricom srl in liquidazione al 31/12/2018 in considerazione dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si prende atto che continuano a sussistere le condizioni di cui all'art.20, comma 2 lett. a), b) f) già rilevate nella revisione ordinaria al 31/12/2017.

Più specificatamente in riferimento alla condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva quanto segue:

- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2018, allegata al Conto Consuntivo anno 2018 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presenta nei confronti dell'Ente un debito di € 138.077,01 rispetto ad € 107.181,10 al 31/12/2017 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, con un incremento di € 30.895,91.

### 3.3 ANCONAMBIENTE SPA



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	<a href="http://www.anconambiente.it/">http://www.anconambiente.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.anconambiente.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi : raccolta, spezzamento , trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento Codice Ateco 38.11.00

#### 3.3.1 Analisi della partecipazione

Anconambiente è una società per azioni, costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 6 del 29 gennaio 2001.

Attualmente la Società è a totale partecipazione pubblica, giusta assemblea straordinaria del 23 settembre 2004 repertorio n° 298216 – rogito n° 47714.

Il Comune di Fabriano ha acquisito la partecipazione in AnconAmbiente S.p.A. partecipando all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di AnconAmbiente S.p.A. in data

29/09/2003, sottoscrivendo n. 27.878 azioni per un valore nominale di € 10,00 pagando un importo complessivo di € 459.987,00 sovrapprezzo azioni pari ad € 181.270,00.

### 3.3.2 Composizione del capitale sociale

Al 31 Dicembre 2018 la composizione del capitale sociale è la seguente:

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	467.471	4.674.710	90,521
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>27.878</b>	<b>278.780</b>	<b>5,398</b>
Comune di Chiaravalle	15.580	155.800	3,017
Comune di Cerreto d'Esi	5.174	51.740	1,002
Comune di Sassoferrato	178	1.780	0,034
Comune di Serra dei Conti	143	1.430	0,028
<b>TOTALE</b>	<b>516.424</b>	<b>5.164.240</b>	<b>100</b>

### 3.3.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Quota di partecipazione: 5,398%					
valore della produzione	€ 30.367.373,00	€ 30.505.051,00	€ 30.261.885,00	€ 28.252.388,00	€ 28.692.255,00
costi della produzione	€ 29.148.532,00	€ 28.242.061,00	€ 29.528.002,00	€ 27.028.213,00	€ 28.309.779,00
Indebitamento	€ 20.992.024,00	€ 16.563.073,00	€ 20.027.220,00	€ 10.556.915,00	€ 12.730.370,00
TFR	€ 2.871.304,00	€ 2.682.426,00	€ 2.602.950,00	€ 2.446.173,00	€ 2.240.008,00
Costo personale dipendente	€ 14.220.068,00	€ 14.315.994,00	€ 13.557.078,00	€ 13.625.775,00	€ 13.820.729,00
capitale sociale	€ 5.235.000,00	€ 5.235.000,00	€ 5.164.240,00	€ 5.164.240,00	€ 5.164.240,00
patrimonio netto	€ 4.894.113,00	€ 6.564.620,00	€ 5.959.514,00	€ 6.888.201,00	€ 6.868.772,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>€ 416.863,00</b>	<b>€ 1.721.152,00</b>	<b>€ 306.793,00</b>	<b>€ 1.153.688,00</b>	<b>€ 315.571,00</b>

### 3.3.4. Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nell'ultimo triennio precedente e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
€ 27.936.592,00	€ 31.781.613,00	€ 27.460.108,00	€ 29.059.438,00

### 3.3.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	311,75
Numero amministratori	5

Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.3.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018: € 62.471,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Gitto Antonio	Presidente del Cda	13.10.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Rubegni Roberto	Amministratore delegato	13.10.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Ciotti Patrizio	Consigliere	13.10.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Filonzi Laura	Consigliere	22.12.2017	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018

### 3.3.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2018: € 39.520,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Lunazzi Cristina	Presidente del Collegio Sindacale	31.07.2017	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2019
Balloriani Ilaria	Sindaco effettivo	31.07.2017	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2019
Fuscia Luigi	Sindaco effettivo	31.07.2017	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2019

### 3.3.8 Analisi delle attività

AnconAmbiente gestisce in via prioritaria i seguenti servizi:

- servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi - ovvero: raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento definitivo;
- servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto nella lettera a), siano comunque collegati o connessi alla tutela ambientale ed igienica;
- servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientale;
- commercializzazione di materie secondarie provenienti dalla raccolta dei rifiuti;
- attività commerciali che consentano la migliore utilizzazione del patrimonio e delle strutture aziendali;
- gestione della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e di ventilazione delle gallerie stradali;

- g. gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive;
- h. conduzione di discarica ed impianti di recupero energetico.
- i. Attualmente AnconAmbiente gestisce nei confronti del Comune di Fabriano il servizio di igiene ambientale in base ad uno specifico “contratto di servizio”.

L'Assemblea dei Soci della Multiservizi S.p.A., ha individuato nel 2014 la Multiservizi S.p.A. quale soggetto pubblico potenzialmente in grado di assumere la gestione integrata dei rifiuti, sia per le caratteristiche della gestione del servizio idrico integrato finora svolto sul territorio provinciale come gestore unico, sia per ragioni di continuità, esperienza e professionalità acquisita da lunga data, quale società pubblica composta da tutti i Comuni dell'ATO n. 2, pertanto con la quasi coincidenza tra Comuni Soci e Comuni componenti dell'ATA, eccezione fatta per i soli Comuni di Filottrano, Loreto, Numana, Osimo e Sirolo.

A tal fine la Multiservizi ha provveduto, successivamente all'analisi dei modelli gestionali e progettuali delle società allo scopo commissionate, all'elaborazione di un Piano industriale di fattibilità tecnico-economica e finanziaria con l'obiettivo di definire il percorso di trasferimento, l'analisi del valore e dei riferimenti della compagine societaria attraverso le varie metodologie di valorizzazione, il Piano industriale del nuovo Soggetto unico ed infine il Piano operativo con i profili operativi dell'operazione stessa.

I Consigli di Amministrazione di Multiservizi ed Anconambiente hanno approvato quindi, in data 27 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter cod. civ., il Progetto di scissione, che prevedeva la scissione parziale non proporzionale di Anconambiente in favore di Multiservizi.

La scissione del ramo aziendale spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti di Anconambiente S.p.A. dalla stessa Società in Multiservizi S.p.A., quindi, è stata individuata come il primo passo attraverso il quale la Multiservizi, ottenuto l'affidamento, si doterà di parte delle risorse (personale, automezzi, autorizzazioni amministrative, attrezzature, ecc.) necessarie per prestare il servizio affidato. Si ricorda infatti che i Comuni Soci di Multiservizi nel luglio 2014 hanno individuato la loro società come potenziale gestore unico in house providing del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona ed hanno dato mandato all'organo amministrativo di effettuare ogni necessario approfondimento.

In data 29 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione dell'Anconambiente e della Multiservizi S.p.A. hanno approvato un nuovo Progetto di Scissione per aggiornare l'effettiva consistenza delle due società ai valori patrimoniali più recenti alla data del 31.12.2016

Il Progetto di Scissione, per entrambe le società partecipanti alla scissione, è stato poi depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona e pubblicato sui rispettivi siti Internet delle Società, a norma dell'articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ., richiamato dall'articolo 2506-bis, comma 5, cod. civile.

Inoltre in conformità con quanto previsto dall'art. 2506-ter, comma 2, cod. civ., è stata redatta da parte di un esperto indipendente una relazione di stima del Compendio scisso, depositata anch'essa presso il Registro delle Imprese di Ancona e pubblicata sui rispettivi siti internet delle Società.

In data 27 e 28 settembre 2017 sono stati notificati alla Anconambiente i ricorsi al TAR Marche da parte delle società Marche Multiservizi S.r.l. e da parte della Rieco S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Assemblea ATA Rifiuti 2 di Ancona n. 20 del 27.07.2017 e degli atti ad essa conseguenti e collegati per l'affidamento del servizio a gestore unico mediante la forma dell'in-house providing.

Sia il TAR con sentenze nn. 48 e 49 del TAR Marche pubblicate il 16 gennaio 2018 che il Consiglio di Stato con sentenze pubblicate il 16 Novembre 2018 hanno dato ragione ai ricorrenti. Il TAR ha ritenuto tutelabile l'aspettativa delle ricorrenti alla rinnovazione delle decisioni dell'ATA in ordine alla scelta del modello di gestione (se in house o rivolto al mercato). Il Consiglio di Stato ha annullato



l'iniziale delibera di affidamento dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, principalmente per difetto dei requisiti per l'in-house (requisito dell'attività prevalente della Multiservizi), per difetto dell'istruttoria in ordine ai presupposti dell'in-house providing oltre che in merito alla dimostrazione della convenienza economica del modello prescelto.

Visti i ricorsi presentati al TAR e al Consiglio di Stato e viste le recenti sentenze emanate da quest'ultimo in merito e soprattutto in considerazione della delibera adottata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito in data 11 febbraio 2019, di cui si esporrà in seguito, l'iter è al momento formalmente sospeso.

### **Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2018**

L'Assemblea territoriale d'Ambito nel corso della recente seduta del 11 febbraio 2019 ha quindi confermato l'indirizzo di valutare in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in-house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, subordinandolo però all'esito positivo dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA stessa, a cui verrà dato seguito in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nonché in ottemperanza alla normativa e regolazione di settore.

In esecuzione di tale delibera, pertanto sono state recentemente avviate le necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento, tra cui anche Anconambiente, per la definizione di alcune tematiche riguardanti il Piano d'Ambito approvato preliminarmente da parte della stessa Autorità il 27 gennaio 2017.

Tali attività saranno funzionali alla predisposizione della delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro il prossimo 31 dicembre per l'affidamento del servizio di gestione del ciclointegrato dei rifiuti. L'Assemblea territoriale d'Ambito ha altresì disposto, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni arrivate a scadenza delle quali l'ATA sia stazione appaltante.

Pertanto attualmente la Anconambiente, nelle more delle attività ricognitive promosse da ATA volte all'affidamento ad un nuovo costituendo gestore unico con il modello dell'in-house, sta espletando i propri servizi di igiene ambientale sulla base delle proroghe contrattuali ad essa assegnate dai vari Comuni.

### **3.3.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016**

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Anconambiente S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:


- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti

nell'anno 2018 è pari a 311,75 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussistono la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA Rifiuti ha confermato l'indirizzo di valutare in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in-house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico. Pertanto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi è temporaneamente sospeso in attesa di tali determinazioni;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei e che è in atto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi sebbene temporaneamente sospeso per le motivazioni sopra riportate.

Pertanto la partecipazione societaria di Anconambiente S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.4 VIVASERVIZI SPA



NATURA GIURIDICA	Società per Azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2014
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	<a href="http://www.vivaservizi.it">http://www.vivaservizi.it</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.vivaservizi.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	<p>Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano</p> <p>La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi</p> <p>Codice Ateco 360000</p>

### 3.4.1 Analisi della partecipazione

Vivaservizi S.p.A. ( Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del servizio idrico integrato. La società è nata il primo aprile 2004 dalla fusione per unione di due realtà, precedentemente operanti nel territorio della provincia di Ancona, la Gorgovivo Multiservizi S.p.A. e la Cisco Acque S.r.l.. La prima azienda gestiva i servizi idrici e la distribuzione gas nei territori comunali della costa e della bassa Vallesina, mentre la seconda azienda gestiva il servizio idrico nella alta Vallesina e Valle del Misa ed in alcuni territori montani. Successivamente si sono aggiunti altri territori comunali fino a raggiungere complessivamente gli attuali 44 Comuni serviti. A seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/05/2005, il Comune di Fabriano, con scrittura privata di conferimento beni del 30/05/2005, ha conferito alla Società Mutiservizi S.p.A. tutti i contatori, gli allacciamenti acqua potabile e il proprio impianto di telecontrollo per un valore complessivo di € 2.656.000,00, come da perizia di stima giurata, ottenendo in cambio la sottoscrizione del capitale sociale di Multiservizi per € 2.435.580.

Attualmente la partecipazione del Comune di Fabriano in Vivaservizi è pari al 4,37%

### 3.4.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Comune di Ancona	22.293.453	22.293.453	39,94
Comune di Senigallia	9.390.880	9.390.880	16,87
Comune di Falconara Marittima	4.503.361	4.503.361	8,09
Comune di Jesi	3.482.970	3.482.970	6,26
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>2.435.580</b>	<b>2.435.580</b>	<b>4,37</b>
Comune di Chiaravalle	2.149.111	2.149.111	3,86
Comune di Montemarciano	1.603.895	1.603.895	2,88
Comune di Camerano	1.444.196	1.444.196	2,59
Comune di Monte San Vito	1.218.610	1.218.610	2,19
Comune di Monsano	1.090.569	1.090.569	1,96
Comune di Castelfidardo	1.063.738	1.063.738	1,91
Comune di Matelica	836.061	836.061	1,50
Comune di Camerata Picena	543.336	543.366	0,98
Comune di Belvedere Ostrense	540.118	540.118	0,97
Comune di Santa Maria Nuova	452.086	452.086	0,81
Comune di San Marcello	450.053	450.053	0,81
Comune Morro d'Alba	437.970	437.970	0,79
Comune di Polverigi	410.089	410.089	0,74
Comune di Agugliano	367.258	367.258	0,66
Comune di Offagna	254.345	254.345	0,46
Comune di Esanatoglia	187.912	187.912	0,34
Comune di Cerreto d'Esi	180.193	180.193	0,32
Comune di Genga	156.901	156.901	0,28
Comune di Sassoferrato	24.475	24.475	0,04
Comune di Ostra	19.904	19.904	0,04
Comune di Arcevia	18.114	18.114	0,03
Comune di Corinaldo	17.312	17.312	0,03

Comune di Maiolati Spontini	16.808	16.808	0,03
Comune di Cupramontana	14.959	14.959	0,03
Comune di Serra San Quirico	13.266	13.266	0,02
Comune di Trecastelli	19.990	19.990	0,04
Comune di Ostra Vetere	11.565	11.565	0,02
Comune di Serra dei Conti	11.477	11.477	0,02
Comune di Castelplanio	9.802	9.802	0,02
Comune di Castelbellino	9.720	9.720	0,02
Comune di Staffolo	8.764	8.764	0,02
Comune di Montecarrotto	8.244	8.244	0,01
Comune di Monteroberto	7.682	7.682	0,01
Comune di Castelleone di Suasa	5.608	5.608	0,01
Comune di Rosora	5.463	5.463	0,01
Comune di Barbara	4.772	4.772	0,01
Comune di Poggio San Marcello	3.421	3.421	0,01
Comune di San Paolo di Jesi	3.273	3.273	0,01
Comune di Mergo	3.269	3.269	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>55.676.573</b>	<b>55.676.573</b>	<b>100</b>

### 3.4.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Quota di partecipazione: 4,374 %</b>					
valore della produzione	€ 77.981.906,00	€ 68.428.824,00	€ 69.612.969,00	€ 72.860.401,00	€ 70.800.629,00
costi della produzione	€ 62.993.570,00	€ 59.581.071,00	€ 59.224.553,00	€ 60.642.143,00	€ 61.721.449,00
Indebitamento	€ 115.539.402,00	€ 111.844.688,00	€ 111.001.408,00	€ 111.715.140,00	€ 107.695.506,00
TFR	€ 3.912.620,00	€ 3.787.048,00	€ 3.537.737,00	€ 3.404.835,00	€ 3.243.560,00
Costo personale dipendente	€ 18.276.994,00	€ 17.577.874,00	€ 18.018.966,00	€ 17.913.146,00	€ 17.917.671,00
capitale sociale	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00	€ 55.676.573,00
patrimonio netto	€ 117.660.423,00	€ 122.544.851,00	€ 127.765.774,00	€ 139.172.997,00	€ 143.920.613,00
<b>risultato di esercizio</b>	<b>€ 29.762.432,00</b>	<b>€ 7.408.071,00</b>	<b>€ 7.048.928,00</b>	<b>€ 10.421.663,00</b>	<b>€ 5.613.123,00</b>

### 3.4.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
€ 65.409.336,00	€ 68.331.861,00	€ 66.325.415,00	€ 66.688.870,67

### 3.4.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	361,75
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.4.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018: € 97.827,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Sciascia Chiara	Presidente del Cda	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Biondini Sandro	Consigliere	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Fiori Luigi	Consigliere	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Mariani Graziano	Consigliere	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018
Pelagalli Maria Luisa	Consigliere	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2018

### 3.4.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2018: € 101.123,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Pietrucci Michele	Presidente del Collegio Sindacale	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2020
Cardinali Diego	Sindaco effettivo	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2020
Vignoli Lucia	Sindaco effettivo	06.05.2016	Fino ad approvazione bilancio 31.12.2020

### 3.4.8 Analisi delle attività

Relativamente ai progetti avviati negli anni precedenti si rappresenta quanto segue. Il “Progetto Energia” si è concluso con l’incorporazione di Edma S.r.l., detenuta dopo le operazioni previste nel contratto di investimento del 31 maggio 2017 al 100% da parte di Estra, nella stessa società, nell’ottobre 2018. Dal lato del percorso di quotazione sul mercato telematico nella Borsa Italiana da parte della società Estra, lo stesso risulta essere stato sospeso *sine-die*, stante la perdurante volatilità ed instabilità dei mercati finanziari nel corso di tutto l’anno 2018. L’altro progetto ovvero Il “Progetto Ambiente” ha visto il manifestarsi, alla fine del 2018, del pronunciamento di merito da parte del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati da parte dei soggetti interessati, ivi compresa dalla stessa VIVA Servizi. Il Consiglio, con il parere n. 6456 pubblicato il 16 novembre 2018, ha dichiarato, in una lettura complessiva della sentenza che il progetto, così come organizzato, non si sarebbe potuto realizzare. Alcune statuizioni ostative espresse precedentemente da parte del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sono state confermate dallo stesso Consiglio, in particolar modo sulla sussistenza in capo a Multiservizi del requisito dell’attività prevalente e quindi della possibilità di ricevere oggi un ulteriore affidamento in house providing. D’altra parte, stante un autorevole parere legale sulla sentenza emessa dagli Uffici di “Palazzo Spada” sul progetto rifiuti, la stessa non inficia in ogni modo l’affidamento in essere nell’ambito del servizio idrico integrato; infatti quest’ultimo è disciplinato da specifica normazione regolamentare, pienamente vigente e legittima e con criteri di verifica del requisito sanciti dall’Autorità di controllo. Nel corso del 2018 inoltre si è proceduto ad una rivisitazione, in due differenti fasi, della struttura organizzativa aziendale della Capogruppo per tener conto:

- nella prima, degli sviluppi inerenti i progetti in corso e,
- nella seconda, della cessazione dal servizio per pensionamento del Responsabile dell’Area Operativa Servizio Idrico Integrato.

La prima revisione, con decorrenza 1° marzo, è caratterizzata prevalentemente nella soppressione, nell’ambito dell’Area Progettazione, Lavori e Servizi Specialistici della Unità operativa Servizi Specialistici e con conseguente ricollocazione dei Settori in essa contenuti ad altri esistenti o di nuova costituzione e nell’unificazione dell’Area Amministrazione e Contabilità e dell’Area Finanza, Fiscalità e Controllo di Gestione in una nuova istituzione denominata Amministrazione, Finanza e Controllo. La seconda revisione, con decorrenza 1° luglio, è stata formulata al fine di assicurare un ulteriore efficientamento operativo nella gestione del Servizio Idrico Integrato; essa è caratterizzata nella soppressione dell’Area Operativa Servizio Idrico Integrato e nell’istituzione di due distinte Aree Operative alle dirette dipendenze del Vice Direttore Aree Funzioni di Linee:

- l’Area Operativa Acqua Potabile;
- l’Area Operativa Acque Reflua.

In quest’ultima sono stati accorpati la precedente Unità Operativa Depurazione e Unità Operativa Acqua Reflua che, a loro volta, sono state oggetto di modifiche al proprio interno. Infine sono state apportate alcune lievi modificazioni nell’articolazione dell’Area Pianificazione, Comunicazione e Clienti. La copertura dei ruoli di nuova istituzione, derivanti dalla riorganizzazione succitata, si è provveduto con il personale già in forza tramite l’utilizzo della mobilità orizzontale, eccezion fatta per il ruolo di Responsabile dell’Area Operativa Acqua Potabile per il quale si è assunto il vincitore della selezione esperita.

Altro importante evento del 2018 è stato la variazione della denominazione sociale della



Capogruppo in VIVA Servizi S.p.A. a decorrere dal 6 novembre, ovvero dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria tenutasi il 28 ottobre. Il cambiamento è stato dettato dalle necessità di dare nuovo slancio e vigore ricordando i valori sui cui si fondava la società: il governo delle risorse naturali nel rispetto dell'ambiente, la sicurezza e la qualità dei servizi, il legame profondo con il territorio. A questo era da aggiungersi che il nome, scelto da più un decennio, in occasione della fusione con Cisco Acque e Gorgovivo Multiservizi, era già a suo tempo considerato come provvisorio, mentre è durato più di 14 anni. Altresì esso era troppo generico e confondibile con la denominazione di altre realtà marchigiane e non. Il riposizionamento dell'immagine aziendale non poteva quindi che partire necessariamente da un nuovo nome, forte, evocativo e che ricordasse Gorgovivo, ovvero le origini ed il nome della sorgente da cui è prelevata la maggior parte dell'acqua distribuita. Il nuovo nome, proposto dall'agenzia di comunicazione aggiudicataria dell'incarico, seguendo gli input e linee guida indicate dall'azienda, è apparso subito semplice, immediato, originale ed evocativo delle origini. Ad ufficializzazione del nome, è stata avviata una campagna di comunicazione che portasse a conoscenza di tutti gli utenti, cittadini, istituzioni, stakeholders la nuova denominazione societaria.

Nella medesima Assemblea Straordinaria del 29 ottobre, si è provveduto a modificare lo statuto societario in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 (il cosiddetto TUSPP): è stata inserita la figura dell'Amministratore Unico quale modalità alternativa al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei soggetti deputati all'amministrazione societaria. In particolare la normativa, all'art. 11 comma 2 prevede che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico" ed al comma 3 che "l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.." e che "la delibera è trasmessa alle sezioni della Corte dei Conti competente.." In relazione a tale indicazione normativa risulterà necessario, all'atto del rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, in scadenza con l'approvazione della presente proposta di bilancio, assumere una delibera che illustri, in casi di mantenimento dell'attuale composizione collegiale, le ragioni che motivano la scelta alternativa rispetto alla nomina dell'Amministratore Unico. Le ragioni che fino ad oggi hanno indotto a ritenere funzionale avere un organo collegiale piuttosto che monocratico, sempre tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, in linea tra l'altro con le disposizioni vigenti, sono dettate:

- dalla elevata complessità organizzativa, desumibile sia dal fatturato che dal numero dei dipendenti;
- nonché dalla necessità di garantire una corretta rappresentanza degli enti locali soci e della relativa corretta configurazione per l'esercizio del cosiddetto controllo analogo congiunto, richiesto dal modello di affidamento in house providing, modalità in cui rientra la società.

**La società controllata Edma Reti Gas S.r.l.**, operante nel mercato della gestione delle reti e della distribuzione e vettoriamento del gas metano evidenzia un bilancio 2018 che si chiude con un utile di 925 mila euro dopo accantonamenti per svalutazione crediti ed ammortamenti per 2,310 milioni di euro e accantonamenti per imposte per 276 mila euro. Dal lato delle risorse generate dalla gestione, il cash flow ammonta a 3,234 milioni di euro. La società, dopo lo scorporo succitato della gestione del servizio di distribuzione del gas



naturale nei Comuni di Mosciano, Citerna, Rieti e Magione, gestisce direttamente le reti e la distribuzione del gas naturale nei 15 Comuni della Provincia di Ancona. La rete di distribuzione locale gestita da Edma Reti Gas nel territorio dei suddetti Comuni si estende complessivamente per circa 1.300 Km. Nell'esercizio 2018 sono stati vettoriati e distribuiti ai clienti finali, per conto delle società abilitate alla vendita del gas, 170.061.819 milioni di metri cubi di gas naturale (+2,23 % dei volumi vettoriati nel 2017). A fine esercizio, il numero totale di clienti finali allacciati attraverso la rete di gasdotti locali gestita da Edma Reti Gas è risultato pari a 117.309. I clienti finali allacciati alla rete al 31/12/2018, sono come di seguito distribuiti:

- il 71,9% (62,2% nel 2017) alle società di vendita del "Gruppo Estra Energie/Prometeo";
- il 28,1% fra le rimanenti 96 società di vendita (98 nel 2017) che hanno avuto accesso alla rete di distribuzione nel 2018.

### **3.4.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016**

Per quanto sopra riportato, ne consegue che la società Vivaservizi S.p.A. produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 361,75 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Vivaservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. In riferimento al ramo ambiente si rimanda a quanto sopra riportato e a quanto esplicitato in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori quali-quantitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Vivaservizi S.p.A. dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Vivaservizi S.p.A. con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale, posto che è in atto comunque

il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Vivaservizi S.p.A. che risulta temporaneamente sospeso per le motivazioni riportate in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a. alle quali si rimanda.

Pertanto la partecipazione societaria di Vivaservizi S.p.A. non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	Società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.meccano.it/">http://www.meccano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. E' una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria Codice Ateco721909

#### 3.5.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 06/07/1999, il Comune di Fabriano ha acquistato n. 3 azioni della società Meccano per un totale di € 2.289,97 giusto contratto Rep. n. 91124 del 30/01/2001. Successivamente, a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/05/2005, il Comune di Fabriano ha sottoscritto l'aumento di capitale della Meccano spa, acquistando n.21 azioni dal valore nominale di € 266,22 cadauna, per complessivi € 5.590,62.

Alla data del 31.12.2018 la partecipazione in Meccano spa iscritta nel bilancio del Comune di Fabriano è pari ad € 7.880,59

### 3.5.2 Composizione del capitale sociale

SOCIO	AZIONI	Capitale Sociale EURO	Percentuale
Sviluppo Marche srl	900	239.598,00	30,00
Veneto Banca società per azioni	160	42.595,20	5,33
Invitalia Partecipazioni spa	133	35.407,26	4,43
Comunità Montana Esino Frasassi	111	29.550,42	3,70
Pieralisi Maip società per azioni	104	27.686,88	3,47
Ariston Thermo spa	104	27.686,88	3,47
Frapì spa	81	21.563,82	2,70
Amministrazione provinciale di Ancona	75	19.966,50	2,50
UBI Banca spa	320	85.190,40	10,67
Associazioni industriali della provincia di Ancona	60	15.973,20	2,00
Camera di Commercio di Ancona	58	15.440,76	1,93
Elica spa	48	12.778,56	1,60
Comune di Jesi	30	7.986,60	1,00
International Shipyards Ancona group società a responsabilità limite in sigla Isa Group srl in liquidazione	30	7.986,60	1,00
Pga srl	29	7.720,38	0,97
Proel Lab spa	24	6.389,28	0,80
WD holding spa	24	6.389,28	0,80
<b>Comune di Fabriano</b>	<b>24</b>	<b>6.389,28</b>	<b>0,80</b>
General Stampi srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Gruppo Ragaini- spa	24	6.389,28	0,80
Due Ci srl in liquidazione	24	6.389,28	0,80
Nuova TCM srl	20	5.324,40	0,67
E. Bora srl in liquidazione	20	5.324,40	0,67
Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ancona	20	5.324,40	0,67
Confartigianato Imprese della Provincia di Ancona	18	4.791,96	0,60
Cna Associazione Provinciale di Ancona	18	4.791,96	0,60
Faber spa	16	4.259,52	0,53
Futura Stampi srl	15	3.993,30	0,50
Spes Società cooperativa per azioni	15	3.993,30	0,50
Nautes spa	15	3.993,30	0,50
S.E.S injection moulds srl in liquidazione	15	3.993,30	0,50
Somigroup srl	15	3.993,30	0,50
Meccanica Generale sl	13	3.460,86	0,43
Linea 3 srl	13	3.460,86	0,43
So.Ma.Ci.S. spa	10	2.662,20	0,33
Università Politecnica delle Marche	10	2.662,20	0,33
BiPiemme srl	10	2.662,20	0,33

Mp&s srl	10	2.662,20	0,33
C.B.I. Europe spa	10	2.662,20	0,33
Consorzio per la gestione dei servizi comunali e i forma abbreviata Co.Ge.S.Co	10	2.662,20	0,33
Messersi packaging srl	10	2.662,20	0,33
IBM Italia spa	10	2.662,20	0,33
Muflesystem srl	10	2.662,20	0,33
Gi & E. spa	10	2.662,20	0,33
Università degli studi di Camerino	10	2.662,20	0,33
Palanga Elda	5	1.331,10	0,17
Gatto spa in liquidazione	5	1.331,10	0,17
L.M. dei f.lli Monticelli srl	5	1.331,10	0,17
BCB Eletric srl	5	1.331,10	0,17
M.V.M. investimenti srl	5	1.331,10	0,17
Arbellea Società cooperativa	5	1.331,10	0,17
Babini Contract srl	5	1.331,10	0,17
Comune di Monsano	5	1.331,10	0,17
Siva srl	5	1.331,10	0,17
Costruzioni Meccaniche San Marco srl	5	1.331,10	0,17
Garofoli spa	5	1.331,10	0,17
Comune di Cerreto d'Esi	5	1.331,10	0,17
Faam sarl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
JP Industries spa	5	1.331,10	0,17
Università degli studi di Perugia – gestione beni rustici	5	1.331,10	0,17
Cibes srl	5	1.331,10	0,17
Guerrini spa	5	1.331,10	0,17
O.M.C.E di Rocchetti Amleto spa	5	1.331,10	0,17
Plasgomma srl	5	1.331,10	0,17
Zannini spa	5	1.331,10	0,17
Gambini Meccanica srl	5	1.331,10	0,17
Si.Fer. srl	5	1.331,10	0,17
Euro Marketing 90 srl	5	1.331,10	0,17
Tecnoresin srl	5	1.331,10	0,17
Brandoni srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Techpol srl	5	1.331,10	0,17
Cadland srl	5	1.331,10	0,17
Comelit spa	5	1.331,10	0,17
Valmex spa	5	1.331,10	0,17
S.G.M. srl	5	1.331,10	0,17
Consorzio per lo sviluppo sostenibile delle Valli dell'Aspio e del Musone	5	1.331,10	0,17
Maila's innovation Technology consultino srl semplificata	5	1.331,10	0,17
Filipetti spa	5	1.331,10	0,17
Meccanica di precisione di Giacomini Achille & C srl	5	1.331,10	0,17
Ludabak srl	5	1.331,10	0,17

Ect Edyl Composites Technology srl	5	1.331,10	0,17
Eclettis srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Tre- P – engineering srl	5	1.331,10	0,17
Steps sas di Bocchini Carla & C	5	1.331,10	0,17
Meloni Tecnohandling srl	5	1.331,10	0,17
Space srl	5	1.331,10	0,17
Ciacchi Piero & c srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
Moretti Comunicazione sr	5	1.331,10	0,17
8Modus srl	5	1.331,10	0,17
Ocs Technology srl in liquidazione	5	1.331,10	0,17
TT Tecnosistemi spa	5	1.331,10	0,17
ITC Italian technology center di Perna Elezio & c sas	5	1.331,10	0,17
Dewalt Industrial Tools spa	5	1.331,10	0,17
Quick srvice srl	5	1.331,10	0,17
Vic Viterie Italia Centrale spa	3	798,66	0,10
Orfeo srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Alluflon spa	3	798,66	0,10
Marra srl	3	798,66	0,10
Lead Tie spa	3	798,66	0,10
BFTM srl	3	798,66	0,10
Fedecostante srl	3	798,66	0,10
Marmo Meccanica spa	3	798,66	0,10
Elettrolux Italia spa	3	798,66	0,10
Istituto Poligrafico della Zecca dello stato – Società per azioni	3	798,66	0,10
Dafram spa	3	798,66	0,10
Mosat srl in liquidazione	3	798,66	0,10
Meccanotecnica centro srl	3	798,66	0,10
Der di Seggiolini Adele & c snc	3	798,66	0,10
Videx Electronics spa	3	798,66	0,10
<b>Totale</b>	<b>3000</b>	<b>798.660,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.5.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Quota di partecipazione: 0,80 %</b>					
valore della produzione	€ 3.963.274,00	€ 4.343.634,00	€ 2.920.892,00	€ 4.001.008,00	€ 3.825.392,00
costi della produzione	€ 3.669.469,00	€ 4.231.346,00	€ 2.959.108,00	€ 4.005.766,00	€ 3.758.199,00
Indebitamento	€ 5.479.519,00	€ 5.170.372,00	€ 5.544.521,00	€ 6.056.829,00	€ 5.687.858,00
TFR	€ 533.417,00	€ 579.171,00	€ 658.489,00	€ 875.850,00	€ 878.778,00
Costo personale dipendente	€ 1.172.557,00	€ 1.138.406,00	€ 1.123.823,00	€ 1.579.408,00	€ 1.610.772,00
capitale sociale	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00	€ 798.660,00
patrimonio netto	€ 1.733.519,00	€ 1.748.329,00	€ 1.754.318,00	€ 1.770.183,00	€ 1.787.520,00

<b>risultato di esercizio</b>	<b>€ 9.109,00</b>	<b>€ 5.702,00</b>	<b>€ 5.988,00</b>	<b>€ 15.076,00</b>	<b>€ 17.335,00</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

### 3.5.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>MEDIA</b>
€ 3.097.872,00	€ 3.743.307,00	€ 3.618.815,00	€ 3.486.664,67

### 3.5.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	34,3
Numero amministratori	7
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.5.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018: Euro 2.108,88

<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Data nomina</b>	<b>Data scadenza</b>
Pieralisi Gennaro	Presidente del CDA	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Bucci Rodolfina	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Badiali Fabio	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Marotta Massimo	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Zannini Giovanni	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Casalaina Gaetano	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Trenta Lucia	Consigliere	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018

### 3.5.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2018: Euro 16.852,00

<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Data nomina</b>	<b>Data scadenza</b>
Capecci Daniele	Presidente del Collegio Sindacale	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Goro Giuseppe	Sindaco	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018
Boria Massimo	Sindaco	20.05.2016	Fino app.ne bilancio al 31.12.2018

### 3.5.8 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, era stata decisa l'alienazione della partecipazione societaria in Meccano Soc.Consortile P.A in quanto, in base alla Relazione Tecnica allegata alla Delibera stessa, non sussistevano i requisiti di stretta necessità della società rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente (art.4, comma 1) e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del TUSP da garantire contestualmente.

Successivamente con nota Pec Prot. n. 54178 del 27/12/2017, pervenuta ai Servizi Finanziari in data 19/06/2018, la Meccano Soc.Consortile P.A. ha osservato e controdedotto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 4, comma 1 e 2 del TUSP bensì l'art. 4, comma 8 in quanto la stessa è una società con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca. Infatti la Meccano Soc.Consortile P.A. è un laboratorio di ricerca applicata riconosciuto dal M.I.U.R. (Ministero Università Ricerca) ai sensi dell'art. 4 della Legge 46/ 82 (ora D.M.593/00) con decreto del 01/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/1992, iscritto all'Albo dei laboratori di ricerca scientifica e tecnologica.

La stessa è inoltre in possesso dei requisiti per lo status di "Organismo di Ricerca" (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) ovvero:

- è un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- si impegna, laddove l'ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separata;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Pertanto, da una disamina della documentazione pervenuta, si prende atto che per la Meccano Soc.Consortile P.A. trova applicazione l'art. 4, comma 8 in sostituzione dell'art. 4, comma 1 e 2.

Di conseguenza la Meccano Soc.Consortile P.A. **rispetta** i requisiti di cui all'art. 4, del TUSP.

### 3.5.9 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Posto che la Meccano soc. con.le pa **rientra** in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:


- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 34,3 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);



- come risulta dai dati della tabella sopra riportata la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si rileva che, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, la società evidenzia che i risultati raggiunti dalle varie aree produttive ormai consolidate all'interno di Meccano mostrano un andamento positivo ed in crescita, grazie anche alla razionalizzazione di alcuni processi interni e relativi costi su cui tuttavia si continuerà a lavorare anche per l'esercizio 2019. In considerazione di quanto sopra esposto e delle attività previste per l'esercizio 2019, il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la prospettiva della continuità aziendale, fa presente che dal punto di vista economico/gestionale non sussistono elementi tali da dover mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società. La situazione finanziaria complessiva richiede comunque un continuo monitoraggio, in quanto permangono debiti tributari non pagati nei termini, gran parte dei quali rateizzati e le cui rate ad oggi sono state regolarmente onorate.

Pertanto la partecipazione nella società Meccano soc. con.le pa non ricade in alcuno dei presupposti di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

### 3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL



NATURA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	<a href="http://www.colliesini.it/">http://www.colliesini.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali Codice Ateco 70.22.09

### 3.6.1 Analisi della partecipazione

A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/03/2001 e di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 06/11/2001, il Comune di Fabriano ha sottoscritto una quota associativa dal valore nominale di € 1.590,00 quale partecipazione azionaria alla Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.

### 3.6.2 Composizione del capitale sociale

DENOMINAZIONE SOCIO		Quota posseduta in Euro
1	Accademia "Le Muse" Soc. Coop. A r.l.	258
2	Agriturismo "Gocce di Camarzano"	258
3	Agrivacanze Marche	139
4	AIOMA Associazione Interregionale Olivicola Medio Adriatico	497
5	American MediaCompass s.a.s. di Michael J. Zebrak	258
6	APRAL Associazione Provinciale Olivicoltori	139
7	Associazione Amici di Piticchio	1169
8	Associazione artigiani Provincia di Ancona CGIA	497
9	Associazione Produttori di Cereali delle Marche (A.CE.MAR. - Marche)	139
10	Associazione Provinciale Allevatori	139
11	Associazione regionale A.G.C.I. Marche	259
12	Associazione Regionale Allevamenti Alternativi e Selvaggina società cooperativa Agricola - ARAS coop. agricola	242
13	Azienda agricola Bonci Vallerosa di Bonci Giuseppe & C. s.a.s.	418
14	Azienda vinicola Umani Ronchi spa	139
15	Cantina Sociale di Matelica e Cerreto D'Esi società agricola cooperativa	921
16	Cava Gola della Rossa s.p.a.	1842
17	Circolo Cittadino soc. coop. a r.l.	139
18	CIS s.r.l.	794
19	Club 3P Associazione Regionale delle Marche	139
20	CNA Associazione Provinciale di Macerata	248
21	CNA Provincia di Ancona (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccole e Media Impresa)	1235

22	Coloccini s.r.l.	516
23	Colonnara società cooperativa agricola	851
24	Confartigianato Macerata	258
25	Confcooperative Unione Regionale Marche	477
26	Confederazione dei produttori agricoli della Provincia di Ancona 93064170421 (Copagri)	258
28	Confederazione italiana agricoltori Provincia di Ancona 93019480420	1.367
29	Consorzio Marche Verdi società cooperativa agricola e forestale	516
30	Delta s.r.l.	258
31	Eldorado s.r.l.	258
32	FATMA spa	851
33	Fazi Battaglia società agricola spa	139
34	Federazione Provinciale Coldiretti Ancona	248
35	Federazione Provinciale Coltivatori diretti Macerata	655
36	Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi Onlus	139
37	Hesis srl	258
38	Immobiliare Le Betulle s.r.l.	258
39	Irecoop Marche	139
40	Istituto Callegari di Chairini Antonio e c.	1032
41	Istituto Internazionale Studi Piceni	139
42	Istituto Marchigiano di Tutela Vini - IMT	6013
43	Janus Engineering s.r.l. - Servizi di ingegneria integrata	516
44	Laboratorio delle Idee	258
45	Liberation Marche srl	258
46	Mancinelli Stefano Angelo	139
47	Meccano Spa	460
48	Murano Mineraria s.r.l.	2065
49	S.A.RES. s.a.s. - Società Appalti e restauri - S.a.s. di Adriana Salvatici & C.	278
50	Sogea Marche s.r.l.	516
51	Tacconi (Pietro, Alberto, Giuseppe, Lucia, Paolo, Zuccatosta Laila)	851
52	Tenute Pieralisi societa' a responsabilita' limitata societa' agricola	139
53	Terre cortesi Moncaro societa' cooperativa agricola	1943
54	Togni spa	2411
55	Toni Aldo	258
56	Turismo Verde Marche	139
57	Unione Generale Coltivatori (UGC) delle Marche	248
58	VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI	19088

59	Villaggio del Sole srl	921
<b>Totale soci privati</b>		<b>54.987</b>
1	C.C.I.A.A.di Ancona	516
2	Comune di Apiro	1625
3	Comune di Arcevia	1575
4	Comune di Castelbellino	258
5	Comune di Castellone di Suasa	1187
6	Comune di Castelplanio	1549
7	Comune di Cerreto D'Esi	1032
8	Comune di Cingoli	671
9	Comune di Cupramontana	1187
10	<b>Comune di Fabriano</b>	<b>1590</b>
11	Comune di Maiolati Spontini	1730
12	Comune di Matelica	1187
13	Comune di Mergo	258
14	Comune di Montecarotto	671
15	Comune di Monteroberto	929
16	Comune di Morro d'Alba	671
17	Comune di Poggio S. Vicino	671
18	Comune di Poggio San Marcello	139
19	Comune di Rosora	2296
20	Comune di S. Paolo di Jesi	929
21	Comune di Sassoferrato	2296
22	Comune di Serra de Conti	1187
23	Comune di Serra San Quirico	5164
24	Comune di Staffolo	2296
25	Comunità montana del San Vicino zona G	2.296
26	Unione Montana Esino Frasassi	6223
27	Consorzio Frasassi	516
<b>Enti pubblici</b>		<b>40.649</b>
<b>87</b>	<b>Totale generale</b>	<b>95.636</b>

### 3.6.3 Principali dati economico-patrimoniali con risultato degli ultimi cinque esercizi (2014-2018)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Quota di partecipazione: 1,66</b>					
Valore della produzione	€ 215.491,00	€ 242.879,00	€ 252.916,00	€ 198.558,00	€ 208.499,00
Costi della produzione	€ 214.093,00	€ 288.628,00	€ 264.703,00	€ 198.023,00	€ 208.361,00

Indebitamento	€ 474.764,00	€ 415.843,00	€ 200.934,00	€ 215.305,00	€ 514.332,00
TFR	€ 48.711,00	€ 53.541,00	€ 58.602,00	€ 63.917,00	€ 69.464,00
Costo personale dipendente	€ 81.712,00	€ 68.624,00	€ 72.394,00	€ 84.786,00	€ 85.776,00
Capitale sociale	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00	€ 95.636,00
Patrimonio netto	€ 84.057,00	€ 70.363,00	€ 72.514,00	€ 72.666,00	€ 72.757,00
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>€ 236,00</b>	<b>- € 46.786,00</b>	<b>- € 11.850,00</b>	€ 154,00	€ 89,00

### 3.6.4 Fatturato al netto dei contributi in conto esercizio conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
€ 8.416,00	€ 11,00	€ 568,00	€ 2.999

### 3.6.5 Altri dati con riferimento all'esercizio 2018

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	10
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

### 3.6.6 Compensi Amministratori relativi all'esercizio 2018: Euro 17.387,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Maderloni Riccardo	Presidente del CDA	21.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Finucci Maurizio	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Sebastianelli Evasio	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Falcioni Marcello	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Tosti Alessio	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Grilli Elisabetta	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Scattolini Mauro	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Conti Mauro	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Centocanti Antonio	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Amico Ivo	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Montresor Andrea	Consigliere	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020

### 3.6.7 Compensi Organo di Controllo relativi all'esercizio 2018: Euro 5.337,00

Nome	Carica	Data nomina	Data scadenza
Vico Angelo	Presidente del Collegio	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
Catani Giuseppe	Componente	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020

Angelucci Francesco	Componente	14.05.2018	Fino app.ne bilancio al 31.12.2020
---------------------	------------	------------	------------------------------------

### 3.6.8 Analisi delle attività

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate, si è preso atto che il GAL “Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l.” riveste la natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che opera come organismo di diritto pubblico ed è responsabile della gestione dei bandi pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) di iniziativa Comunitaria di cui al cd. “approccio Leader”, nell’ambito dell’Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Marche finalizzati al sostegno, alla promozione ed allo sviluppo di un ambito territoriale in cui è ricompreso quello del Comune di Fabriano.

La società dovrà, prioritariamente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell’occupazione dell’area attualmente interessata dall’attuazione del programma Leader +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Lo stesso GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra tra i gruppi di azione locale di cui all’art. 34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed ha il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestire i contributi comunitari. Lo stesso GAL è costituito da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un’area rurale.

Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l’art.4, comma 6, del TUSP che espressamente prevede la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in deroga a quanto stabilito dall’art.4, commi 1 e 2, del TUSP.

### 3.6.9 Valutazione condizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016: esclusione dalla revisione ordinaria ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis del D.Lgs. n.175/2016

Con l’art.1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all’art.26 del D.Lgs. n.175/2016 “Altre disposizioni transitorie” il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art.20 alle società a partecipazione pubblica di cui all’art.4, comma 6.

Pertanto poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all’art.4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, la stessa è esclusa dalla revisione periodica delle partecipate di cui all’art. 20 del TUSP ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis del TUSP.

**Il Dirigente**  
**Settore “Risorse e Servizi Finanziari”**  
**Dott.ssa Immacolata De Simone**